

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CRAL

Art.1 - MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Il consiglio direttivo del CRAL START ROMAGNA viene eletto direttamente dai soci e dura in carica 4 anni.
2. Il Consiglio Direttivo due mesi prima della scadenza del mandato, indice nuove elezioni mediante comunicazione da affiggere nelle apposite bacheche a disposizione presso ciascun luogo di lavoro e da inviare per conoscenza alla Direzione Aziendale. Tali elezioni dovranno svolgersi nei principali 4 depositi aziendali (Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini).
3. Le elezioni si svolgeranno in uno o più giorni.
4. Con lo stesso potere di iniziativa e con le modalità sopra descritte, verranno indette nuove elezioni entro un mese dalla data di eventuali dimissioni e/o decadenza.

Art.2 - VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci che esercitano il diritto di voto.

Art.3 - ELETTORATO

1. Hanno diritto di voto tutti i soci.
2. Non possono essere candidati i membri delle commissioni elettorali nonché i componenti di seggio elettorale.
3. Possono essere candidati tutti i soci con almeno un anno di anzianità di tesseramento continuativo.

Art.4 - PRESENTAZIONE DELLA LISTA/DELLE LISTE

1. L'Elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di una o più liste.

Art.5 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. Contemporaneamente alla presentazione della lista devono essere indicati, alla corrispondente Direzione, i nominativi delle persone, designate a comporre la Commissione Elettorale, composta di n. 3 Commissari Elettorali ogni deposito principale.
2. La Commissione Elettorale si intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.
3. La Commissione, alla quale vengono consegnate le liste, sottoscritte dai candidati che si candidano, entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, ha i seguenti compiti:
 - a) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - b) suddividere l'Azienda o le unità produttive in seggi elettorali secondo la dislocazione degli elettori;

- c) nominare un Presidente per ogni seggio e tra i Presidenti dei seggi si nominerà un Presidente della Commissione;
- d) pubblicare le liste elettorali;
- e) presiedere le operazioni di voto e scrutinio dirimendo controversie e decidendo sui ricorsi concernenti le elezioni stesse, proposti nei termini di cui al presente regolamento;
- f) redigere verbale conclusivo delle operazioni elettorali;
- g) I 4 Presidenti di seggio redigeranno verbale conclusivo delle elezioni
- h) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti.

La Commissione, in caso di votazione, assume le decisioni a maggioranza semplice.

Art.6 - ELENCHI ELETTORI

Il consiglio uscente del Direttivo del CRAL START ROMAGNA mette a disposizione della Commissione Elettorale l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.7 - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione in tutte le bacheche, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.8 - LUOGO E ORARIO DELLA VOTAZIONE

1.La Commissione Elettorale, previo accordo con la Direzione interessata, stabilisce i luoghi e gli orari della votazione, in modo da permettere l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili.

2.Luogo, giorno e orario della votazione devono essere portati a conoscenza dei soci, almeno 4 giorni prima della data fissata per le votazioni, da parte della Commissione Elettorale o dal consiglio direttivo uscente.

Art.9 - SEGGIO ELETTORALE

1.Ogni seggio è composto dagli scrutatori e dal Presidente nominato dalla Commissione Elettorale.

2.A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio viene dotato di un'urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

3.Il seggio dispone dell'elenco degli aventi diritto al voto presso di esso.

Art.10 - SISTEMA DI VOTAZIONE ,SCHEDE ELETTORALI

1.Le elezioni avvengono sulla base delle votazioni della lista presentata e rappresentata da un numero di candidati pari o superiore al numero di consiglieri da eleggere in un'unica scheda, conformemente allo statuto del circolo.

2.Nelle elezioni, il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

3. Ogni scheda deve essere preventivamente firmata da almeno due dei componenti del seggio, essa deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione, dal Presidente o da chi per esso.

4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione o se presenta più voti.

Art.11 RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di ciò, essi devono essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio.

2. Il Presidente, in ogni caso, farà apporre la firma dell'elettore accanto al suo nominativo sull'elenco apposito, quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.

Art.12 - SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali nelle sedi di voto.

2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, verrà redatto il verbale.

3. I Presidenti dei seggi si riuniranno in un'unica sede con i propri verbali per redigere il verbale conclusivo delle elezioni.

Art.13 - CONTESTAZIONI E RICORSI

1. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'affissione nelle bacheche aziendali dei risultati, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale, si intende confermata l'elezione.

3. Ove invece, siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

Art.14 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La proclamazione degli eletti e la notifica degli stessi a tutte le parti interessate, avverrà a cura della Commissione Elettorale tramite affissione in bacheca.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da n. 9 Consiglieri come da statuto.

3. In caso di:

- a) nessuna presentazione di liste il consiglio direttivo darà mandato ai sindacati aziendali di organizzare nuove elezioni. In questa fase di transizione sarà cura del vecchio consiglio direttivo portare avanti la normale amministrazione del circolo.
- b) presentazione di una sola lista, si procederà con le elezioni per verificare l'apprezzamento della lista presentata.
- c) Presentazione di più liste si procederà alle regolari elezioni così come da codesto regolamento elettorale